

I bonus casa cedibili nel consolidato fiscale

ECO E SISMABONUS

La consolidante può usare i bonus in compensazione con l'Ires di gruppo

Giorgio Gavelli

I crediti d'imposta originati dal sismabonus e dall'ecobonus, acquisiti da una società direttamente dai soggetti titolari della detrazione (ossia coloro che hanno sostenuto i relativi interventi), ovvero dai soggetti primi cessionari (vale a dire le imprese che hanno realizzato tali interventi, nei

confronti dei quali la società è soggetto fornitore di beni o servizi) possono essere a loro volta ceduti nell'ambito del consolidato fiscale cui la società partecipa, affinché la consolidante possa utilizzarli in compensazione con l'Ires di gruppo.

È il chiarimento che giunge dall'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello 133/2021. Si ricorderà che, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 121 del decreto Rilancio, la cessione di vari bonus fiscali in edilizia era soggetta a precise regole limitative, volte sostanzialmente a permettere (tranne casi particolari) che il trasferimento avvenisse solo nei confronti di soggetti più o meno diretta-

mente coinvolti negli interventi.

Su queste basi, la società si chiedeva se il trasferimento dei crediti d'imposta acquisiti a vario titolo alla propria consolidante potesse avvenire non secondo le regole e modalità specifiche di queste cessioni, ma con le tradizionali regole che governano il transito delle poste creditore nell'ambito del consolidato fiscale.

L'agenzia risponde positivamente, richiamando il precedente della risposta 191/2019 sui crediti d'imposta a favore delle imprese operanti nel settore cinematografico. In questo modo si evitano tutti i paletti posti dalle norme in tema di trasferimento dei bonus edilizi, operando le regole

abitualmente vigenti nell'ambito del consolidato fiscale, regime che è «volto alla determinazione di una base imponibile unica ed alla liquidazione di un'imposta unitaria».

Riteniamo che, a maggior ragione, ciò possa avvenire anche oggi con i crediti acquisiti da terzi in forza dell'articolo 121 del Dl 34/2020, il quale, tra l'altro, ha esteso e semplificato (anche per le imprese) la facoltà di trasferire il credito anziché usare direttamente la detrazione.

Sull'ulteriore quesito, riferito al riconoscimento della detrazione in capo al soggetto che ha commissionato i lavori, qualora egli abbia commesso degli errori nell'esecuzione

del bonifico tracciato, l'agenzia richiama quanto già chiarito con la circolare 13/E/2019.

Tutte le volte che le modalità con cui è stato eseguito il bonifico non hanno permesso all'istituto di credito di effettuare la ritenuta dell'8%, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale l'impresa attesti che i corrispettivi sono stati correttamente contabilizzati ai fini del reddito d'impresa. Il recupero del credito non spettante avviene in capo all'originario titolare della detrazione, non sul soggetto acquirente del credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA